

LA RESPONSABILITÀ PENALE PER I REATI DI STAMPA SECONDO LA NUOVA LEGGE TURCA SULLA STAMPA

Dott. Sahir ERMAN

Docente di diritto e procedura penale
nella Università d'Istanbul

La " legge sulla stampa " che porta la data del 24 luglio 1950, ha apportato, nel campo del diritto di stampa turca, notevoli riforme.

A modo d'esempio, possiamo citare l'ammissione del diritto di cronaca per i suicidi (art. 32); la tutela del diritto d'autore contro la libertà — fino ad allora illimitata — di riproduzione (art. 15); la nuova disciplina del diritto di risposta e di rettifica, limitata alla lunghezza dell'articolo in questione (art. 19); l'interdizione di riprodurre i fatti d'incesto (art. 33); l'obbligo per i periodici di carattere politico, economico oppure commerciale e per quelli che pur essendo di carattere scientifico, letterario od artistico pubblichino degli articoli politici, economici ovvero commerciali, di registrare l'ammontare del loro capitale, le loro fonti di reddito ed i loro abbonati ecc. (art. 34); l'interdizione di essere proprietari o direttori responsabili dei periodici per i funzionari pubblici e per i militari (art. 5).

Però la novità essenziale apportata con la legge del 24 luglio, concerne senza dubbio la disciplina della responsabilità penale per i reati commessi a mezzo di stampa ed è su questo punto che vogliamo soffermarci con questo nostro scritto.

Riproduciamo, anzitutto, l'art. 16 della legge, articolo in cui il problema della responsabilità penale viene contemplata :

" Nei reati commessi a mezzo di stampa, la responsabilità penale :

“ 1 — Spetta, nei periodici, insieme a colui che ha redatto lo scritto costituente reato, anche al direttore responsabile del periodico.

“ 2 — Il direttore responsabile non è tenuto a svelare l'identità degli autori di scritti o disegni, pubblicati con pseudonimo o in anonimo ovvero con una sigla o segno. Pertanto, se lo scritto o disegno costituente reato, concerne uno dei delitti contemplati nel primo Capo del primo Titolo del secondo Libro del Codice penale, il direttore responsabile è obbligato di comunicare i nomi dei loro autori al Pubblico Ministero entro 24 ore dalla data della richiesta.

“ 3 — Nel caso in cui il direttore responsabile abbia pubblicato un'informazione, un documento ovvero un articolo costituente reato ignorando tale sua qualità, la responsabilità spetta soltanto al fornitore dell'informazione, della dichiarazione e del documento ovvero all'autore dello scritto.

“ Il direttore responsabile, dietro l'obbligo di presentare una prova scritta, non è ritenuto responsabile per gli scritti o disegni pubblicati contro il suo consenso e con l'ordine del proprietario del periodico. In tal caso, la responsabilità spetta a colui che ha fatto pubblicare lo scritto o il disegno.

“ 4 — Nei reati commessi per mezzo di stampati che non rientrano nella definizione di periodico, la responsabilità penale spetta all'autore, al traduttore o al disegnatore dell'opera costituente reato ; nel caso in cui s'ignori l'autore oppure non sia possibile intentare contro di lui un processo dinnanzi ai tribunali turchi ovvero l'opera sia stata pubblicata senza la sua cognizione od approvazione, tale responsabilità spetta all'editore, ed in caso in cui questi non sia noto, allo stampatore e se anche questi sia sconosciuto, a colui che scientemente vende o distribuisce l'opera ”.

Come si vede, l'articolo disciplina la responsabilità penale per i reati di stampa a seconda della qualità dello stampato, cioè stabilendo una distinzione tra i periodici ed i non-periodici. Sarà per questa ragione che anche noi tratteremo prima della responsabilità derivante dai periodici e poi di quella attinente ai non-periodici.

I — *Responsabilità penale per reati commessi a mezzo di periodici.*

In questo campo, la legge del 24 luglio ha apportato una riforma veramente essenziale nella legislazione turca. Infatti secondo l'abrogata legge sulla stampa, la responsabilità penale spettava al proprietario ed al direttore responsabile insieme all'autore dello scritto o disegno, che era configurato dalla legge come un correo.

Ora la nuova legge elimina in linea di massima il proprietario del periodico dal cerchio delle persone penalmente responsabili, eccezion fatta di due casi. Il primo di questi casi concerne una figura di reato prettamente *sui generis*: difatti se il registro di cui all'articolo 34 — nel quale debbono iscriversi le informazioni concernenti il capitale, le fonti di reddito, il numero degli abbonati ecc.— non è tenuto regolarmente o se il proprietario non lo presenta all'autorità competente, cioè al Pubblico Ministero, esso proprietario è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 500 a 5000 lire turche (cioè da 100.000 a 1.000.000 lire italiane).

Nel secondo caso, invece, si prevede il fatto in cui lo scritto o il disegno costituente reato, sia stato pubblicato dietro la volontà espressa del proprietario e contro l'opposizione del direttore responsabile: in questo caso la legge esonera da ogni responsabilità il direttore ed ammette quella del proprietario assieme all'autore dello scritto o disegno.

In tutti i casi, però, il proprietario del periodico può esser soggetto a qualsiasi pretesa d'indennità.

Nel campo penale, quindi, la responsabilità, in linea di principio, spetta a due persone: l'autore dello scritto o disegno incriminato e il direttore responsabile.

1) Per quanto riguarda l'autore, la legge ha previsto due ipotesi diverse: difatti o lo scritto o disegno è firmato ovvero è anonimo.

Nel primo caso, la legge è chiara e l'autore è responsabile. E controverso, però, il contenuto del concetto di "autore dello scritto o disegno". La legge, infatti, non contiene nessuna indicazione per coloro che, pur non essendo gli autori materiali dello

scritto, abbiano fornito le dichiarazioni, i documenti od altri note, necessari per la compilazione : ora, la persona che non ha redatto di proprio pugno lo scritto incriminato, ma ne ha procurato tutti i dati necessari, sarà compresa nel concetto di " autore ", oppure tale concetto s'interpreterà limitatamente agli autori materiali ?

Abbiamo detto che la questione era controversa. Difatti, la giurisprudenza dei tribunali turchi non è concorde in questo argomento e il Supremo Collegio non ha avuto fino ad ora l'occasione di pronunciarsi in merito. Noi abbiamo espresso l'opinione che il concetto di " autore " doveva esser interpretato largamente, in modo di comprendere anche coloro che abbiano fornito delle dichiarazioni, che abbiano procurato i documenti o altri dati necessari ed abbiamo aggiunto, inoltre, che potevansi applicare anche le norme sulla compartecipazione.

Nel caso in cui l'autore abbia conservato l'anonimato, la legge non impone al direttore responsabile l'obbligo della rivelazione del suo nome, tranne che il delitto commesso con lo scritto o disegno sia compreso nel primo Capo del primo Titolo del secondo Libro del Codice penale : dobbiamo notare che tale Capo concerne i delitti contro la personalità internazionale dello Stato. In tutti gli altri casi, il direttore responsabile può conservare, impunemente, il silenzio e di conseguenza l'autore ha la possibilità di sfuggire alla repressione penale.

Come si vede, la legge tutela quasi a pieno l'anonimato, giacchè, anche nel caso in cui la legge impone la rivelazione dell'autore al direttore responsabile, se questi rifugge dall'osservazione di tale obbligo, il fatto del direttore costituisce un reato autonomo, punibile con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 500 a 2000 lire turche; è agevole notare che la pena incorsa dal direttore responsabile, non è quella che si dovrebbe infliggere all'autore anonimo di cui non si è rivelato il nome, ma una pena del tutto indipendente. Non è rivelato il nome, ma una pena del tutto indipendente. Non è escluso, però, che le autorità giudiziarie vengano a conoscenza dell'identità dell'autore e che, in tal modo, questi possa esser ritenuto penalmente responsabile. La nuova legge, difatti, non riproduce l'art. 27 della legge abrogata, per cui ogni persona poteva essere responsabile soltanto dei suoi scritti o disegni firmati.

2) L'innovazione più rilevante, però, concerne la situazione giuridica del direttore responsabile. Difatti, in linea di massima, questi è responsabile di tutti gli scritti, disegni o fotografie contenuti nel periodico ; però la legge ammette che in due casi eccezionali il direttore possa evincersi da ogni responsabilità.

Al primo di questi casi, abbiamo già accennato : si tratta di uno scritto o disegno pubblicato contro l'opposizione del direttore e dietro l'ordine espresso del proprietario. In tal caso, la responsabilità spetta a questi, sotto condizione, però, che il direttore possa presentare una prova scritta a suo favore. Si deve notare che il Progetto governativo non conteneva una clausola simile e che questa fu aggiunta dalla Commissione parlamentare " per rinforzare la posizione dei direttori responsabili di fronte ai proprietari ".

Il secondo caso è ancor più caratteristico : se il direttore responsabile abbia pubblicato lo scritto o il disegno costituente reato, ignorando tale sua qualità, il direttore è di nuovo svincolato dalla responsabilità e questa spetta unicamente all'autore. Notiamo anche qui, che nella legge abrogata e nel Progetto governativo una norma del genere non esisteva e che fu la Commissione parlamentare — dietro votazione favorevole dell'Assamblea Generale — a formularla. Si pensava, in tal modo, di proteggere il direttore responsabile contro informazioni non veridiche. Si venne, però, a creare una situazione veramente insostenibile.

Infatti, in pratica, i direttori responsabili cominciarono a opporre sempre che ignoravano il contenuto delittuoso dell'articolo, che l'avevano considerato come uno scritto di critica, che magari nel giorno in cui lo scritto era stato pubblicato essi non erano in città oppure erano indisposti ovvero, per una ragione qualsiasi, non avevano avuto conoscenza dello scritto o disegno e che, a più forte ragione, non potevano esser al corrente del carattere delittuoso dello stesso.

Allora s'imponeva questo dilemma : lo scritto era anonimo e il direttore si rifiutava di rivelare l'autore per la semplice ragione — egli asseriva — che non lo conosceva oppure che non era tenuto a svelarlo. L'autore, quindi, era al sicuro. Il direttore, invece, o presentava una prova scritta per cui lo scritto appariva pubblicato

dietro l'ordine del proprietario, oppure opponeva la sua ignoranza del carattere delittuoso dello scritto.

Nel primo caso, la responsabilità penale doveva incombere al proprietario. Ma questi aveva sempre il modo di trincerarsi dietro la sua probabile immunità parlamentare. Nel secondo caso, invece, il Pubblico Ministero o la parte civile doveva provare che il direttore responsabile non ignorava affatto il carattere delittuoso dello scritto, che il giorno della sua pubblicazione lui era alla redazione, che aveva ammesso tale pubblicazione pur essendo conscio che lo scritto costituiva reato. In tutti e due i casi, il reato restava praticamente impunito.

Tale situazione assurda, contraria così alla struttura dei reati di stampa come ai principi generali del diritto penale, è purtroppo ancora oggi in vigore ed i tribunali turchi continuano ad ammettere difese inverosimili. Però il Supremo Collegio, in occasione del delitto di vilipendio, ha sentenziato che il direttore responsabile poteva fondarsi sull'ignoranza, solo nel caso in cui il carattere delittuoso dello scritto non era palese e cioè tale ignoranza poteva logicamente ammettersi (1). Dunque, il direttore responsabile deve venire a diretto contatto con lo scritto o disegno, non deve penetrare il suo carattere delittuoso, ma però tale sua ignoranza deve potersi ammettere logicamente: in tutti gli altri casi, il direttore non può basarsi sulla propria ignoranza. Come si vede, la Corte di Cassazione, con un'interpretazione restrittiva, ha voluto rimediare al sistema legislativo ed eliminare i sotterfugi notatisi in pratica.

In tal modo, potrebbe avverarsi e l'esigenza di assicurare alla giustizia un responsabile e rendere più difficili gli abusi del diritto di stampa, e, nello stesso tempo, quella di poter dare un'applicazione alquanto logica alla definizione legislativa. Oppure — come abbiamo in altro luogo sostenuto (2) — sarebbe meglio consigliabile di adottare un sistema relativamente analogo a quello del Pro-

(1) Cass. 4a Sezione Penale, 9.1.1951 - 29/29 (Saymen - Erman - Elbir, Raccolta generale della Giurisprudenza turca (in turco) 1951, I, pag. 652, no. 1126).

(2) Erman, Responsabilità penale per i reati commessi a mezzo di stampa, secondo la nuova Legge sulla stampa (in turco), İstanbul 1950, pag. 18.

getto preliminare del Codice penale italiano (3), che indurrebbe alla esclusione della responsabilità penale del direttore, solo nel caso in cui questi sia in grado di provare di non aver potuto impedire la pubblicazione per forza maggiore o caso fortuito oppure per malattia mentale e costringimento fisico. Anche in questi casi potrebbe esser contemplata la possibilità d'imporre l'obbligo di denunciare l'autore anonimo.

II — *Responsabilità penale per i reati commessi a mezzo di stampa non-periodica.*

In quanto concerne i non periodici, la legge abrogata non conteneva nessuna disposizione e si applicavano, quindi, le norme sulla responsabilità e sulla compartecipazione contenute nel Codice penale turco.

La nuova legge, invece, ha disciplinato espressamente questa materia e, come si vedrà, ha adottato il sistema della cosiddetta "responsabilità susseguente o a cascata".

Difatti la responsabilità incombe, in un primo momento, all'autore: se l'autore dello scritto o disegno è noto, tutti gli altri possibili concorrenti — fuori del caso della compartecipazione delittuosa — non sono perseguibili.

L'autore — anche se noto — può evincersi dalla responsabilità solo in due casi tassativamente indicati dalla Legge, e in questi casi tale responsabilità spetta, in ordine eliminatorio, all'editore, allo stampatore, al venditore e al distributore.

Tali casi sono l'impossibilità d'intentare un processo contro l'autore dinnanzi ai tribunali turchi e il fatto che la pubblicazione sia avvenuta senza la cognizione o approvazione dell'autore.

Prima di tutto, dobbiamo rilevare la dizione del tutto infelice della Legge, in quanto concerne la "impossibilità di intentare un processo contro l'autore dinnanzi ai tribunali turchi". Giacchè, secondo il diritto processuale penale turco, un processo penale s'intenta in due modi: o il Pubblico Ministero intenta il processo direttamente dinnanzi al tribunale oppure procede per via dell'istruzione

(3) Erman, Sguardo generale al Libro primo del Progetto preliminare del Codice penale italiano (in turco), in Rivista della Facoltà di Giurisprudenza di Istanbul, 1950, XVI, 3-4, pag. 659.

formale, con l'apertura della quale il processo penale è ritenuto intentato.

Di fronte a queste disposizioni, la locuzione d'intentare il processo dinnanzi al tribunale, risulta prima di tutto inesatta, poichè tale processo può intentarsi anche presso il giudice istruttore.

In secondo luogo, la legge non prende in considerazione la ragione per cui l'intentare il processo dinnanzi ai tribunali turchi contro l'autore, divenga impossibile. Difatti, tale impossibilità può risultare sia da un fatto antiggiuridico imputabile alle persone che sono ritenute subordinatamente responsabili (editore, stampatore, venditore, distributore), come nel caso in cui questi non svelino volontariamente l'autore oppure l'abbiano aiutato nel sottrarsi alle autorità giudiziarie, sia da un fatto che non è imputabile in alcun modo alle persone suddette, come nel caso in cui l'autore si sia sottratto senza alcun aiuto loro alla giustizia, oppure sia incorso in vizio totale di mente, ovvero sia deceduto.

Siccome la locuzione legislativa non ammette nessuna restrizione, anche in questi casi in cui le persone subordinatamente responsabili non hanno nessuna colpa nel verificarsi dell'impossibilità d'intentare il processo contro l'autore, queste persone dovranno sottoporsi alla responsabilità per il delitto commesso dall'autore. Tale deduzione ci porta a considerare questa desponsabilità, come una responsabilità del tutto oggettiva derivante dal fatto altrui. Noi abbiamo già espresso la nostra opinione in merito, suggerendo la delimitazione della formula legislativa ed ammettendo la responsabilità dell'editore ecc. solo nel caso in cui questi abbiano in certo qual modo concorso alla sottrazione dell'autore alla giustizia turca ed abbiamo aggiunto che la non rivelazione dell'identità dell'autore poteva esser considerata come una forma di concorso alla sottrazione in questione.

Abbiamo accennato che l'autore noto poteva evincersi dalla responsabilità penale anche nel caso in cui la pubblicazione si era avverata senza la sua cognizione o approvazione. In tal caso la responsabilità spetta, sempre ad ordine eliminatorio, all'editore, allo stampatore, al venditore ed al distributore. Però, mentre si può ammettere, a rigore, la colpa dell'editore che pubblica un'opera senza aver ottenuto l'approvazione dell'autore, non si può dire altrettanto per lo stampatore, il venditore e il distributore. Difatti, di fronte ad

un libro da stampare, è ben difficile che lo stampatore sia nella possibilità di configurarsi l'ipotesi che l'editore agisca senza la cognizione dell'autore, a meno che non si stabilisca la sua compartecipazione: eppure la legge lo considera sempre responsabile in tutti i casi in cui l'editore non è noto. In tal modo lo stampatore è posto di fronte al dilemma di osvelare il nome dell'editore oppure sopportarne tutta la responsabilità.

Abbiamo detto che nel caso in cui non sia noto anche lo stampatore, la responsabilità doveva incombere a colui che scientemente vende o distribuisce l'opera.

Ora non si sa precisamente quello che si deve intendere da questo speciale elemento morale, che la Legge esprime con la parola "scientemente". Difatti, nè dalle Relazioni governamentale e parlamentare nè dalle discussioni svoltesi nel seno dell'Assamblea Generale, è stato possibile dedurre nessun argomento a questo soggetto. Sicchè o il venditore ed il distributore vengono ritenuti responsabili se sono in cognizione di coloro che li precedono nell'ordine eliminatorio e non li svelano, oppure se sono al corrente del contenuto delittuoso dell'opera. Se si ammette questa seconda interpretazione, si arriva alla responsabilità oggettiva dell'editore e dello stampatore, mentre per il venditore ed il distributore s'applicheranno le norme concernenti la responsabilità soggettiva, in quanto che si dovrà provare che costoro hanno dolosamente agito.

Concludendo questo rapido e succinto sguardo sulla nuova Legge sulla stampa, vogliamo esprimere anche la nostra modesta opinione.

La Legge ha voluto soprattutto armonizzare il requisito della responsabilità oggettiva, con il principio della responsabilità soggettiva. Però tale scopo non si è avverato ed ha dato luogo, invece, ad una deficienza nella repressione penale dei reati commessi a mezzo di stampa.

Difatti, mentre nella stampa periodica l'anonimato veniva quasi pienamente protetto, senza l'obbligo per il direttore di rivelare il nome dell'autore, salvo che il reato fosse previsto nel Capo primo del primo Titolo del secondo Libro del Codice penale, al direttore stesso era riconosciuta la possibilità di evincersi dalla responsabilità.

nei casi in cui fosse in grado di provare di non esser consapevole del contenuto delittuoso dell'articolo o disegno pubblicato.

In questo punto, la Legge non facendo nessuna distinzione a seconda del motivo per cui il direttore non abbia potuto penetrare tale contenuto, si arrivava — come si è arrivato in pratica — a conclusioni assurde, in quanto che anche se il direttore aveva ommesso scientemente e volontariamente il proprio dovere, senza neanche prendersi cura di esaminare l'articolo o disegno in questione, si ammetteva che egli non era consapevole del suo contenuto delittuoso, per la semplicissima ragione che non ne conosceva nemmeno l'esistenza e lo si faceva usufruire, in tal modo, della propria condotta volontariamente illecita, rinnegando persino i principî generali del diritto.

È palese che tale conclusione è assolutamente incompatibile con la speciale struttura dei reati commessi a mezzo di stampa, per cui in ogni sistema legislativo è stata adottata — pur attenuandola talvolta — la responsabilità oggettiva.

Nella stampa non — periodica, invece, il sistema eliminatorio della Legge — che risente l'influenza dell'art. 27 cpv. del Codice penale svizzero — potrebbe adattarsi alle esigenze in materia, ammettendo però l'esenzione per l'editore dalla responsabilità, nei casi in cui questi non possa esser rimproverato in alcun modo della impossibilità di perseguire l'autore, come potrebbe accadere nei casi di vizio mentale, morte, sottrazione volontaria all'autorità giudiziaria, casi che l'editore non può prevedere ed impedire.

Auguriamoci che in un avvenire non tanto lontano, il legislatore turco, ravvisato dalle deficienze dimostrate in pratica, prenda di nuovo in considerazione questo argomento, che si collega strettamente al regime democratico ed alla difesa della collettività contro gli abusi di questo quarto potere, che è costituito dalla Stampa.
